

Condizioni di ammissibilità dei documenti

- ▶ Accertata «paternità» del documento, a meno che costituisca corpo di reato o provenga comunque dall'imputato (art. 240)
- ▶ Assenza in esso di voci correnti nel pubblico, ovvero di informazioni sulla moralità delle parti, dei testimoni etc. (art. 234)
- ▶ Verbali di prove di *altri procedimenti* (art. 238, come modif. dalla L. 267/1997 e dalla L. 63/2001):
 - se assunte in *incidente probatorio*, o nel *dibattimento*; verbali di *dichiarazioni* rese da imputati o testi, l'utilizzabilità è limitata agli imputati i cui difensori abbiano partecipato all'assunzione (commi 1 e 2bis)
 - se trattasi di *prove* assunte in *giudizio civile* definito con sentenza passata in giudicato (comma 2)
 - se trattasi di *atti*, la cui *ripetizione* è divenuta *impossibile* per fatti o circostanze imprevedibili (comma 3)
 - se trattasi di *verbali di dichiarazioni* (fuori dai casi già previsti dai commi 1, 2, 2bis, 3), con il *consenso dell'imputato*; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503.

3. MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

A) Ispezione

Consiste in un'attività volta a *rilevare tracce del reato o altri suoi effetti materiali su persone, luoghi o cose* (art. 244).

È definita

- ▶ Personale
 - *corporale*, se riguarda una persona viva
 - *cadaverica*, se riguarda un cadavere (prelude di solito ad un accertamento più complesso, l'autopsia)
- ▶ *Locale*, se si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato, per rilevarle
- ▶ *Reale*, se si rivolge alle cose che consentono di rilevare tracce del reato

L'ispezione può essere effettuata *sia durante le indagini preliminari, ad opera della P.G.* (art. 354 comma 3, che esclude la sola ispezione personale) o del P.M. (art. 364), *sia durante il dibattimento, ad opera del giudice.*

La L. 48/2008 in materia di *criminalità informatica* ha rafforzato le misure investigative, che l'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

L'Autorità giudiziaria provvede con *decreto* (art. 244) eccezionalmente *motivato* mentre la P.G. è legittimata dall'urgenza (art. 354), e procede *senza decreto*.

Per qualsiasi tipo di ispezione, il **diritto di difesa** dell'inquisito o imputato contempla per il suo *difensore* la *facoltà di assistere allo svolgimento dell'atto*, *senza preventivo avviso*, se vi procede di sua iniziativa la P.G., trattandosi allora di atto assolutamente urgente (artt. 354 e 356), e con preventivo avviso nei casi di non assoluta urgenza (art. 364) se proceda il P.M. o l'ufficiale di P.G. delegato (art. 370).

Giova aggiungere che il giudice e il P.M. emettono in ogni caso *decreto motivato* (art. 244), mentre la p.g. (che provvede di iniziativa e quindi di urgenza) procede *senza decreto*.

Se l'ispezione deve essere *eseguita negli uffici dei difensori*, a tutela delle loro prerogative di libertà è escluso che possa procedervi la P.G. di sua iniziativa o delegata dal P.M.: il decreto di autorizzazione, motivato, dovrà, infatti, in tal caso, essere adottato dal giudice, che durante le indagini preliminari potrà autorizzare a procedervi il P.M., previo avviso al locale Consiglio dell'ordine forense, a pena di nullità (art. 103).

B) Perquisizione

La *perquisizione* è una ricerca che si effettua su persone o in luoghi determinati per assicurare al processo il corpo del reato o cose pertinenti ad esso o persone imputate o evase (art. 247):

Può essere	▶ secondo l'organo disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • disposta dall'A.G. con decreto motivato (art. 247) • di iniziativa della P.G. (art. 352), con successiva convalida entro 48 ore da parte del P.M.: <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di <i>flagranza di reato o di evasione</i> b) <i>quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.)</i>, ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto
	▶ secondo le modalità	<ul style="list-style-type: none"> • <i>personale</i> (art. 249) • <i>locale</i> (art. 250)

Le *perquisizioni locali* in generale e domiciliari in particolare possono essere finalizzate all'arresto dell'indagato o alla cattura dell'evaso.

Le *perquisizioni personali* sono finalizzate al rinvenimento di cose occultate sulla persona, da sequestrare.

Un punto di novità è in materia di *criminalità informatica*, la L. 48/2008, ha introdotto il comma *1bis*, con il quale il P.M. o la P.G. delegata vengono autorizzati *alla ricerca sul sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, di dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato*.

Ciò attiene alla custodia giudiziale dell'oggetto rinvenuto e appreso in seguito alla perquisizione.

Altro punto di novità, riguarda la possibilità per l'autorità giudiziaria o per la polizia giudiziaria delegata di esaminare *presso banche dati, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici*.

Come mezzo di ricerca della prova, la perquisizione è preordinata al sequestro (art. 252), perciò la ricerca può essere omessa, se l'interessato ottempera all'invito di consegna.

Presso le banche, per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro, può essere delegata la P.G., ma se la banca rifiuta l'esibizione degli atti richiesti, deve procedere direttamente l'Autorità Giudiziaria, eventualmente attraverso la perquisizione.

Per le perquisizioni di qualsiasi tipo l'interessato ha diritto di farsi rappresentare o assistere da idonea persona di sua fiducia; per quelle personali, debbono essere salvaguardate la dignità ed il pudore di chi vi è sottoposto; per quelle domiciliari, vanno rispettati i limiti temporali notturni (artt. 249 e 251).

Dal punto di vista della difesa tecnica, il difensore ha sempre diritto ad assistere alla perquisizione, anche se compiuta in situazioni di urgenza: naturalmente, la natura di atto a sorpresa esclude che debba essergli dato avviso. Ulteriore garanzia è costituita dalla necessità del decreto scritto con cui il P.M. o il giudice dispongono la perquisizione.

C) Sequestri

Il sequestro è l'atto con cui si assicurano il corpo di reato e le cose pertinenti ad esso e necessarie all'accertamento dei fatti (art. 253).

L'istituto, perciò, va tenuto distinto dal:

- sequestro conservativo (art. 316), la cui finalità è quella di costituire una garanzia per il soddisfacimento delle pretese dell'erario o delle obbligazioni civili;
- nonché dal sequestro preventivo (art. 321), il cui scopo è quello di evitare l'aggravamento degli effetti del reato o agevolazioni di ulteriori reati.

Il sequestro probatorio è eseguito dalla P.G.:

- sia di propria iniziativa, in caso di urgenza, durante le indagini preliminari (art. 354) e convalidato dal P.M. (art. 55);
- sia su delega del P.M. (art. 370).

Comunque adottato, infine, il sequestro probatorio può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale (art. 324).

L'atto di sequestro è atto tipicamente irripetibile, perché effettuato a sorpresa: va perciò redatto verbale, che sarà inserito nel fascicolo del dibattimento (art. 431) e di cui una copia va consegnata all'interessato (art. 253).

D) Segue: Casi particolari di sequestro

La legge processuale disciplina varie ipotesi particolari di sequestro:

- a) di corrispondenza (art. 254).

In argomento, la **L. 48/2008** in materia di *criminalità informatica* ha introdotto una modifica con la quale ha stabilito che la facoltà di sequestro può essere esercitata anche presso i gestori di servizio telematico o di telecomunicazioni e può avere ad oggetto *lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica*;

- b) di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni (art. 254bis).

La **L. 48/2008** in materia di *criminalità informatica* ha introdotto questa nuova disposizione, prevedendo che l'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti,

compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

- c) presso banche (art. 255);
- d) presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento (art. 103);
- e) di atti coperti dal segreto (art. 256);

In argomento, la **L. 3-8-2007, n. 124**, sulla riforma dei servizi di informazione e di sicurezza della Repubblica e sulle modifiche alla disciplina del segreto di Stato, ha previsto che, ove l'Autorità Giudiziaria debba acquisire documenti, atti, od altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza ed in relazione ad essi venga opposto il segreto di Stato, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri confermare la sussistenza del segreto o, piuttosto, autorizzare detta acquisizione. In ogni caso, ove il Presidente del Consiglio non si pronunci nel termine prescritto (30 giorni dalla consegna del materiale interessato), l'Autorità Giudiziaria provvede ad acquisire il documento, l'atto o la cosa. (art. 256ter c.p.p.).

In materia di *criminalità informatica*, la **L. 48/2008** ha operato delle modifiche relative al dovere di esibizione, avente ad oggetto dati di natura telematica e informatica e alla loro qualificazione come fonte di prova;

- f) di giornali e di stampati;
- g) dei beni dei familiari di persona oggetto di sequestro.

E) Intercettazioni

Le intercettazioni consistono in acquisizioni di conoscenza di comunicazioni (attraverso il telefono o altre forme di trasmissione: informatiche o telematiche) e di colloqui fra presenti, all'insaputa di almeno uno degli interessati (cd. intercettazioni ambientali).

Si tratta di un *atto a sorpresa* che, incidendo sulla libertà delle comunicazioni, garantita dall'art. 15 della Costituzione, *deve essere adottato dall'A.G. con provvedimento motivato.*

Condizioni
(artt. 266-267)

► *Titolo del reato*

- delitto non colposo punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo ad anni 5
- delitto contro P.A. punito con reclusione non inferiore nel massimo ad anni 5
- delitto concernente stupefacenti
- delitto concernente armi ed esplosivi
- delitto di contrabbando
- ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono

► *Sussistenza di gravi indizi di reato*

► *Assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini*

L'intervento del giudice ha funzione di controllo e di garanzia, per cui il provvedimento è naturalmente di sua competenza. Solo «nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini» (art. 267, comma 2) il P.M. è eccezionalmente autorizzato a disporre l'intercettazione, ma il provvedimento deve essere convalidato dal G.I.P. entro le successive 48 ore, altrimenti perde ogni efficacia *ex tunc*: l'eventuale convalida tardiva non sanerà l'illegittima acquisizione iniziale, per cui varrà *ex nunc*, rendendo inutilizzabile il materiale già raccolto.

Le proroghe (per non oltre 15 giorni ciascuna) andranno concesse dal G.I.P., purché permangano le condizioni già indicate.

In ogni caso, nella valutazione dei gravi indizi non sono utilizzabili le informazioni fornite alla P.G. da informatori se questi non sono stati né interrogati né assunti a sommarie informazioni e ciò secondo quanto previsto dal comma 1bis dell'art. 267 c.p.p. inserito dalla cd. legge sul giusto processo (L. 63/2001).

Si noti che l'intercettazione, non solo quella telefonica, ma anche quella di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché quella ambientale, può essere disposta dalla A.G. anche al fine di agevolare la ricerca dei latitanti (art. 295, co. 3 e 3bis, c.p.p.). In tale prospettiva, la L. 14-2-2006, n. 56, aggiungendo un nuovo comma 3ter all'art. 295 c.p.p., ha previsto che, ove si tratti di agevolare la ricerca dei latitanti, nei giudizi davanti alla Corte d'Assise, a disporre l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni sia lo stesso Presidente della Corte (art. 295, co. 3ter).

Al termine delle intercettazioni, ed entro 5 giorni da esso, il P.M. deve depositare i verbali, le registrazioni e i decreti, a meno che non ottenga dal G.I.P. l'autorizzazione al differimento (art. 268, comma 5), non oltre la chiusura delle indagini preliminari, se dal deposito possa derivare un grave pregiudizio.

Scaduto il termine del deposito, il G.I.P., su richiesta del P.M. o delle altre parti, dispone l'acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti e la trascrizione di esse con le modalità della perizia.

Le trascrizioni vanno inserite nel fascicolo per il dibattimento, mentre i verbali e le registrazioni (osservate le modalità di custodia di cui all'art. 89 disp. att.) saranno conservati presso l'ufficio del P.M.

L'utilizzabilità delle intercettazioni trascritte sarà piena e completa, salvo che si accerti una delle ipotesi di divieto di utilizzazione previste dall'art. 271, nel processo per il quale furono disposte. In procedimenti diversi, invece, tali intercettazioni saranno normalmente inutilizzabili, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270).

Allo scopo di potenziare la tutela della *privacy* di soggetti coinvolti in intercettazioni illegalmente formate o acquisite, è da ultimo intervenuto il **D.L. 22-9-2006, n. 259, conv. in L. 281/2006** che, modificando l'art. 240 c.p.p., ha previsto che esse vadano immediatamente secrete e custodite in luogo protetto a cura del P.M. e che il G.I.P., su richiesta dello stesso P.M., debba disporre la *distruzione*, con provvedimento adottato a seguito di apposita udienza camerale. Delle operazioni di distruzione deve essere redatto apposito verbale.

c) Atti tipici

L'attività di P.G., di iniziativa o guidata, ha forma e contenuto potenzialmente indefiniti, sicché si traduce in **atti tipici** ed **atti atipici**.

Gli *atti tipici* sono i seguenti:

- *identificazione* degli indagati e dei potenziali testimoni (art. 349);
- *verbale delle loro sommarie informazioni* (artt. 350 e 351);
- *perquisizione* (art. 352);
- *acquisizione di plichi e corrispondenza* (art. 353);
- *accertamento urgente sullo stato dei luoghi, su cose o su persone* (art. 354);
- *sequestro* (art. 354).

C) L'attività investigativa ad iniziativa della P.G.

a) L'accompagnamento negli uffici di P.G. (art. 349)

L'art. 349 c.p.p. prevede il potere della P.G. di procedere alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (cd. indagato) e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Per rendere praticabili tali identificazioni è stata attribuita alla p.g. la facoltà di disporre l'*accompagnamento negli uffici di polizia* (per il tempo di 12 ore ma non oltre le 24 ore) di chi rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione ritenuti falsi. All'identificazione può procedersi attraverso elementi dattiloscopici, fotografici, antropometrici, è altresì consentito l'esame del D.N.A. tramite prelievo coattivo di capelli o saliva (art. 349, co. 2bis, cd. *decreto Pisanu*).

b) Informazioni e dichiarazioni dell'indagato (art. 350)

Persona arrestata o fermata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>sul luogo o nell'immediatezza del fatto i soli ufficiali di p.g. possono, anche senza la presenza del difensore, assumere informazioni dall'indagato, ma solo per l'immediata prosecuzione delle indagini, non potendo tali informazioni essere utilizzate né documentate (commi 5 e 6);</i> ▶ <i>possono essere raccolte anche dagli agenti di p.g. le dichiarazioni spontanee dell'indagato, che andranno documentate, potendo essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni (comma 7).</i>
Persona libera	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>i soli ufficiali di p.g. possono assumere sommarie informazioni utili per le indagini, ma previo avviso al difensore (di fiducia o di ufficio), che ha l'obbligo di presenziare (commi 1, 2, 3, 4);</i> ▶ <i>anche gli agenti di p.g. possono raccogliere le spontanee dichiarazioni dell'indagato, la cui documentazione potrà avere una limitata utilizzabilità dibattimentale, per le contestazioni.</i>

c) Informazioni da altre persone (art. 351)

Non sono dettate particolari formalità, né le persone sentite hanno l'obbligo di dire il vero, pur potendo tuttavia, se del caso, incorrere nel delitto di favoreggiamento o in quello di calunnia.

Il codice prevede che tali informazioni, pur potendo essere raccolte con *sommariе annotazioni* (art. 357), se assunte nel corso di perquisizioni o sul luogo e nell'immediatezza del fatto, devono essere verbalizzate (art. 357, lett. c) ed eventualmente utilizzabili in dibattimento per le contestazioni (art. 500, co. 2, 3 e 4 c.p.p. modif. dalla L. 63/2001). La nuova formulazione degli artt. 351 e 362 c.p.p. ad opera della cd. *legge sul giusto processo* (L. 63/2001) consente alla P.G. e al P.M. di procedere all'*escussione come persone informate dei fatti, dei coimputati od imputati di reato in procedimento connesso o collegato* che riferiscono fatti relativi alla responsabilità penale di altri. In tal caso, vanno rispettate le garanzie previste dall'art. 197bis. Quando invece la persona imputata di reato connesso o collegato non può assumere la veste di teste, ha diritto di farsi assistere da un difensore d'ufficio o di fiducia che deve essere tempestivamente avvisato dell'atto da compiere (art. 351, co. 1bis).

d) *Individuazione di persone e di cose (art. 361)*

L'atto, in realtà, rientra nella competenza del P.M., che può, però, delegarlo alla P.G. Non sono previste garanzie difensive (in quanto atto ripetibile in dibattimento), ed anche *il suo svolgimento si discosta dalla ricognizione*, atto probatorio da assumersi in dibattimento o nell'incidente probatorio.

D) L'arresto in flagranza

a) *Il concetto di flagranza (art. 382)*

È in **stato di flagranza**:

- chi viene colto nell'atto di commettere il reato;
- chi, subito dopo il reato, è *inseguito* dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone;
- chi è *sorpreso* con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

b) *L'arresto obbligatorio (art. 380)*

L'arresto in flagranza anche nel nuovo codice viene distinto in **obbligatorio** e **facoltativo**; all'arresto però possono procedere soltanto gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'arresto obbligatorio in flagranza da parte della p.g. è previsto per i *delitti non colposi consumati o tentati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni*. Presupposti sono:

- a) la *natura del delitto* (tentato o consumato) non colposo;
- b) la *flagranza*;
- c) la *gravità* del fatto-reato.

Nel caso di **delitto perseguibile a querela**, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agen-

te di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

c) *Arresto facoltativo (art. 381)*

L'ufficiale o agente di P.G., deve attenersi a due parametri, incentrati sull'autore del reato e sul fatto-reato:

- **parametro oggettivo**: valutazione della gravità del *fatto* commesso;
- **parametro soggettivo**: valutazione della *pericolosità* criminale dell'*inquisito*, sulla base della sua personalità o delle circostanze del fatto.

d) *Facoltà di arresto da parte dei privati (art. 383)*

Il privato cittadino *può* arrestare in flagranza l'autore di un reato purché:

- si tratti di delitti perseguibili di ufficio;
- sia previsto l'arresto obbligatorio da parte della P.G.

Una normativa speciale è stata prevista con riguardo a talune fattispecie di reato commesse in occasione di manifestazioni sportive, per le quali si parla di cd. «**flagranza differita**». In pratica, con il D.L. 24-2-2003, n. 28, conv. in L. 24-4-2003, n. 88, è considerato in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 c.p.p., colui il quale, avendo commesso uno dei reati previsti dalla normativa in esame, venga arrestato entro le 36 ore dal compimento del fatto, nel caso in cui non sia stato possibile procedere immediatamente all'arresto per motivi di sicurezza od incolumità pubblica. Il termine è stato da ultimo esteso da 36 a 48 ore dall'art. 4, co. 1, D.L. 8-2-2007, n. 8, convertito in L. 4-4-2007, n. 41, recante *Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche*, il quale ha previsto altresì, in funzione di una più efficace risposta alle esigenze di tutela rese più pressanti da recenti episodi di violenza, il differimento della efficacia «a tempo determinato» delle disposizioni legittimanti la flagranza differita fino alla data del 30-6-2010.

E) Il fermo degli indiziati di delitto

a) *Nozione*

Al di fuori dei casi di flagranza è potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare e del P.M. di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato pericolo di fuga.

b) *Organi legittimati*

Organi legittimati ad esercitare il potere di fermo sono:

- il **Pubblico Ministero**, in via primaria e generale, in quanto organo deputato alla direzione delle indagini, può esercitare tale facoltà.
- la **Polizia giudiziaria**, cui viene consentito di procedere al fermo solo in *tre ipotesi*:
 - *quando il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini;*
 - *quando l'indiziato è individuato in un momento successivo;*

— *quando sopravvengono elementi che rendono fondato il pericolo di fuga e non è possibile attendere il provvedimento del P.M.*

È, infine, da segnalare che gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono ai sensi dell'art. 307, comma 4, procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo ad una delle misure cautelari impostegli in via sostitutiva all'atto della sua *scarcerazione per decorrenza dei termini*, si sia dato alla fuga.

c) *Ipotesi*

Il P.M. o la P.G. possono procedere al fermo di una persona quando questa sia gravemente indiziata «di un *delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi*».

d) *Presupposti*

Perché possa operarsi il fermo è necessario la contemporanea sussistenza dei seguenti **presupposti**:

- *gravi indizi di colpevolezza;*
- *pericolo di fuga desunto da elementi specifici.*

4. L'ATTIVITÀ DI INDAGINE DEL P.M.

Il P.M. può svolgere un'ampia attività investigativa personalmente ovvero avvalendosi della P.G., cui può specificamente delegare gli atti da compiere (art. 370).

Non sono delegabili:

- 1) l'interrogatorio dell'indagato e il confronto cui sia chiamato se si trova in stato di detenzione;
- 2) le intercettazioni (perché vi è facultato solo il P.M., per altro su autorizzazione del G.I.P.);
- 3) le ispezioni personali (perché la P.G. non può compierle neanche di iniziativa);
- 4) gli accertamenti tecnici non ripetibili (perché potrebbero sfociare in un incidente probatorio, che può essere azionato solo dalla «parte» P.M.);
- 5) le ispezioni, perquisizioni e sequestri presso l'ufficio del difensore (perché è espressamente previsto che vi provveda la Autorità Giudiziaria).

a) *Accertamenti tecnici*

Per quanto concerne lo svolgimento di *accertamenti tecnici*, a mezzo di propri consulenti, da parte del P.M. (art. 359) va segnalato che, in caso di non ripetibilità dell'atto, il magistrato deve provocare l'intervento della difesa a sua volta facultata alla nomina di propri consulenti, per procedere in contraddittorio all'accertamento (art. 360). Comunque, in una simile eventualità, la legge privilegia l'incidente probato-

rio, nel senso che prevede una sorta di potere di veto opponibile dall'indagato alla procedura scelta dal P.M.: se viene fatta riserva di incidente probatorio, l'accertamento sarà utilmente possibile solo a condizione che non sia differibile, altrimenti non potrà essere utilizzato in dibattimento. Analoga disciplina è dettata per quegli accertamenti tecnici che determinano modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone, tali da comportare l'irripetibilità dell'atto (art. 117 disp. att.).

b) *Interrogatorio dell'indagato*

L'interrogatorio può avvenire dopo:

- presentazione spontanea dell'indagato (art. 374);
- invito a presentarsi (art. 375);
- arresto o fermo dell'indagato (art. 388);
- applicazione di una misura di custodia cautelare (art. 294 comma 6).

La riforma introdotta dalle norme del cd. «*giusto processo*» (legge 63/2001) ha previsto una novità importante in tema di *dichiarazioni rese dall'imputato/indagato nell'interrogatorio*, il quale ammetta le proprie responsabilità e/o riferisca anche sulle responsabilità di altri: in particolare quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la veste di **imputato**; quando invece narra fatti riguardanti la responsabilità penale di altri, assume la veste di **testimone**.

Ciò ha indotto il legislatore ad imporre particolari *cautele nella fase preliminare dell'interrogatorio*, onde richiamare l'attenzione dell'imputato/indagato sull'atto a cui sta partecipando.

Il nuovo terzo comma dell'art. 64, infatti, prevede che prima che inizi l'interrogatorio la persona deve essere avvisata che:

- le *dichiarazioni* rese potranno sempre essere *utilizzate contro di lui*;
- ha *facoltà di non rispondere*, ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso;
- in relazione alle *dichiarazioni coinvolgenti* la responsabilità di *altri*, assumerà la *veste di testimone*.

L'omissione degli avvertimenti di cui alle lettere a) e b), comporta l'*inutilizzabilità assoluta* delle dichiarazioni rese; l'omissione del solo avvertimento di cui alla lettera c), rende *inutilizzabili* le dichiarazioni *nei confronti della persona accusata*.

5. IL DIFENSORE NELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il difensore ha diritto ad una serie di **avvisi** relativi al compimento di determinate attività, ed in certi casi deve obbligatoriamente intervenire (art. 364).

Esiste poi una categoria di atti per i quali l'*avviso non è richiesto*, ma è riconosciuta la facoltà del difensore di intervenire:

- le *perquisizioni* (art. 352);
- gli *accertamenti* sullo stato di luoghi (art. 354 comma 2);
- il *sequestro* conseguente alla perquisizione.